



Decisione n. 1305 dell'8 gennaio 2019

**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

**Il Collegio**

**composto dai signori**

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 12 novembre 2018, in relazione al ricorso n. 2221, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* Il ricorrente riferisce di avere sottoscritto in data 16 ottobre 2013 obbligazioni subordinate dalla Banca... (di seguito la Vecchia Banca), poi sottoposta a procedura di risoluzione ex d.lgs. n. 180/2015 nel novembre 2015, per un controvalore di € 50.000,00. Contesta, a tal proposito, la violazione degli obblighi di informazione, rilevando che la Vecchia Banca non lo avrebbe al tempo informato correttamente sulle caratteristiche e i rischi insiti nelle obbligazioni di che trattasi. Dopo aver precisato di aver già

ottenuto da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi un rimborso parziale di € 40.000,00 e che l'intermediario odierno convenuto sarebbe, a suo avviso, succeduto nel debito risarcitorio per il danno residuo imputabile alla Vecchia Banca, il ricorrente chiede conclusivamente un risarcimento pari a € 10.000,00.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio nella sua qualità di soggetto incorporante la Nuova Banca cessionaria dell'azienda bancaria della Vecchia Banca, resistendo al ricorso. In via pregiudiziale, eccepisce il difetto di competenza dell'ACF, rilevando che nella specie non sarebbe stato a suo avviso prestato un servizio di investimento, bensì svolta un'attività di offerta al pubblico. Sempre in via pregiudiziale, egli eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che la Nuova Banca non sarebbe succeduta nell'eventuale debito risarcitorio nei confronti degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Banca, in quanto esclusa in base alla disciplina applicabile in materia di risoluzioni bancarie, oltre che dalla disciplina comune in materia di trasferimento di aziende bancarie. Nel merito, il resistente contesta, ad ogni buon conto, che la Vecchia Banca abbia violato alcuna regola di condotta nella prestazione dei servizi di investimento, rilevando che l'operazione oggi in esame non sarebbe stata al tempo oggetto di consulenza e che essa era da intendersi comunque appropriata rispetto al profilo del ricorrente, investitore esperto in grado di valutare il rischio che si assumeva mediante l'acquisto delle obbligazioni subordinate di che trattasi, come asseritamente confermato sia dalla scheda MiFID che dalla sua pregressa operatività in strumenti finanziari. Inoltre, a giudizio del resistente, l'eventuale danno subito dal ricorrente non sarebbe comunque imputabile alla Vecchia Banca, bensì allo stesso ricorrente per non aver egli tempestivamente rivenduto i titoli in portafoglio non appena essi hanno cominciato a perdere di valore, mantenendoli in portafoglio sino al loro azzeramento. Oltre ciò e ad ogni buon conto, il ricorrente medesimo ha percepito cedole per complessivi € 3.775,00. Tutto ciò rilevato, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato in quanto infondato nel merito.

3. Nelle deduzioni integrative, il ricorrente contesta di aver potuto contenere il danno se avesse tempestivamente alienato le obbligazioni in portafoglio, anche in considerazione del fatto che la Vecchia Banca si sarebbe limitata a inviargli gli estratti conto periodici senza fornirgli alcuna specifica informazione. Inoltre, egli contesta che dalla propria pretesa risarcitoria debba essere detratto quanto percepito a titolo di cedole, rilevando che la loro percezione era prevista dal regolamento del prestito obbligazionario. Il ricorrente insiste, quindi, per l'accoglimento del ricorso come da domanda.

4. Nelle repliche finali, il resistente dichiara di non condividere quanto sostenuto da controparte circa un eventuale obbligo in campo alla Vecchia Banca di fornire, al tempo, informazioni sull'andamento dell'investimento, oltre all'invio della rendicontazione periodica. Inoltre, insiste sul fatto che le cedole percepite sull'investimento contestato andrebbero comunque detratte da un eventuale *quantum* risarcitorio. Il resistente conferma, infine, le conclusioni già rassegnate.

## **DIRITTO**

1. In via pregiudiziale rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile sotto entrambi i profili dedotti dal resistente. In particolare, sussiste la competenza dell'ACF. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, la circostanza che il ricorrente abbia sottoscritto le obbligazioni subordinate di cui si controverte in occasione di un'offerta al pubblico non è tale di per sé da escludere che la Vecchia Banca abbia prestato un servizio di investimento. Infatti, l'art. 25-*bis* del TUF dispone che anche la distribuzione da parte della banche di propri prodotti finanziari in sede di emissione (come avvenuto nel caso di specie) è soggetta alle regole dettate dallo stesso TUF in materia di prestazione di servizi di investimento.

Inoltre, sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario in relazione alla pretesa risarcitoria del ricorrente. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, si deve ritenere che l'intermediario resistente, nella sua qualità di incorporante la Nuova Banca, sia succeduto

nell'eventuale debito risarcitorio nei confronti del ricorrente per violazione delle regole di condotta da parte della Vecchia Banca nel collocamento delle proprie obbligazioni subordinate. Ciò è conseguenza del fatto che il provvedimento di Banca d'Italia di definizione del perimetro dell'azienda bancaria oggetto di cessione ha disposto la cessione di tutte le posizioni attive e passive della Vecchia Banca, con la sola eccezione di quelle espressamente escluse, nel cui novero tuttavia non si ritiene possibile ricomprendere anche quelle di tipo risarcitorio per clienti vittime di *misselling* nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento. Pertanto, l'odierno ricorrente è da intendersi legittimato ad agire contro l'odierno resistente, non nella propria qualità di obbligazionista della Vecchia Banca, bensì di cliente della Vecchia Banca, il cui rapporto è stato ceduto alla Nuova Banca e da questa all'odierno resistente. Tanto è vero che, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, la legittimazione ad agire del ricorrente nei confronti dell'intermediario prescinde dal fatto che egli abbia conservato le obbligazioni in portafoglio o le abbia rivendute, così come prescinde dal fatto che il ricorrente abbia acquistato titoli emessi dalla Vecchia Banca piuttosto che titoli emessi da altri emittenti.

2. Nel merito, il ricorso è fondato entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentate.

Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta provato che il ricorrente ha acquistato in data 16 ottobre 2013 obbligazioni subordinate della Vecchia Banca per un controvalore di € 50.000,00. Inoltre, dalla stessa documentazione risulta provato che il ricorrente ha percepito cedole su tali obbligazioni per complessivi € 3.775,00. Infine, non è contestato tra le parti che il ricorrente abbia ottenuto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi un rimborso forfettario sulle stesse obbligazioni di € 40.000,00.

Ciò premesso, rileva il Collegio che è fondata, e assorbente di ogni ulteriore profilo violativo sollevato dal ricorrente, la contestazione relativa alla non corretta informazione ricevuta sulle caratteristiche e i rischi insiti nelle obbligazioni subordinate acquistate. Infatti, dalla documentazione contrattuale disponibile in atti (consistente nel solo modulo di adesione

all'offerta al pubblico) non risulta che la Vecchia Banca abbia informato correttamente il ricorrente delle caratteristiche e dei rischi delle obbligazioni sottoscritte, ivi risultando solamente che il ricorrente abbia dato atto sottoscrivendo un modulo standard di essere stato informato del fatto che copia del prospetto informativo era disponibile presso la sede della Vecchia Banca. Tuttavia, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il semplice rinvio al prospetto informativo non è certamente tale da far ritenere che l'intermediario collocatore abbia correttamente adempiuto agli specifici obblighi informativi ai quali è tenuto nei confronti del cliente. Infatti, l'obbligo di pubblicare e rendere disponibile un prospetto informativo in occasione di un'offerta al pubblico di strumenti finanziari svolge una funzione diversa rispetto all'obbligo di informare il cliente destinatario di un servizio di investimento del tipo specifico di strumento finanziario acquistato.

3. Ritenuto, pertanto, che la Vecchia Banca non abbia informato correttamente il ricorrente delle caratteristiche e dei rischi delle proprie obbligazioni subordinate, si può ragionevolmente presumere che, qualora la Vecchia Banca avesse agito correttamente, il ricorrente non si sarebbe determinato nel senso di procedere con l'effettuazione dell'operazione d'investimento di che trattasi. Ciò anche avuto riguardo al suo profilo di investitore (cliente di professione operaio, che precedentemente aveva investito esclusivamente in obbligazioni ordinarie, emesse per lo più dalla Vecchia Banca). Nè, nel caso di specie, nulla può essere rimproverato al ricorrente per non avere rivenduto tempestivamente tali titoli non appena questi avevano cominciato a perdere valore. Infatti, dalla documentazione versata in atti non risulta che egli avesse un'esperienza e competenza in materia di investimenti finanziari sufficientemente elevata tanto da poter autonomamente cogliere tali "segnali d'allarme" e farne conseguire consapevoli decisioni.

Pertanto, egli ha diritto al risarcimento di un danno pari alla somma investita nell'acquisto delle obbligazioni subordinate della Vecchia Banca, stante che il loro valore attuale, a causa dell'avvio della procedura di risoluzione dell'emittente, è oramai pari a zero. Tale somma deve essere rivalutata dalla

data dell'acquisto alla data dell'odierna decisione, per un importo complessivo di € 1.100,00 e diminuita di quanto percepito dal ricorrente a titolo di cedole (pari a € 3.775,00) e a titolo di rimborso forfettario dal Fondo Interbancario (pari a € 40.000,00), oltre che maggiorata di interessi legali dalla data della decisione alla data del pagamento.

### **PQM**

In accoglimento del ricorso nei termini sopra delineati, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 7.325,00, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi